

***ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DI BERGAMO***

***REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI,  
L'ACCESSO CIVICO E L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO***

### ***Definizioni***

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ente o Ordine</b>                            | Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Decreto Trasparenza:</b>                     | il D. Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Linee Guida sull'accesso civico:</b>         | la delibera ANAC n. 1309/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Circolare:</b>                               | la circolare 2/2017 del 30 maggio u.s. del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Accesso documentale o accesso agli atti:</b> | l'accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e al DPR 184/2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Accesso civico:</b>                          | l'accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui all'art. 5, c. 1, del Decreto Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accesso civico generalizzato:</b>            | l'accesso ai dati e dai documenti ulteriori, di cui all'art. 5, c. 2, del Decreto Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RPCT:</b>                                    | il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interessati:</b>                             | tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Controinteressati:</b>                       | tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dati giudiziari:</b>                         | i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza e che, quindi, possono rivelare l'esistenza di provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato, secondo l'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 |
| <b>Dati sensibili:</b>                          | i dati rientranti in particolari categorie, ovvero quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici, relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, secondo l'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679                                                                                                   |

***Premesse, oggetto e ambito di applicazione***

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio del diritto di accesso nelle sue varie forme e costituisce lo strumento per la gestione delle relative istanze da parte dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo.

Il diritto di accesso è generalmente inteso come diritto delle persone fisiche o giuridiche di prendere visione e di ottenere copia di documenti, informazioni e dati dell'Ordine. Il diritto di accesso riveste rilevante finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell'attività amministrativa finalizzata a favorire la partecipazione del cittadino e di assicurare imparzialità e trasparenza.

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti tipologie di diritti di accesso:

1. **Accesso documentale o accesso agli atti amministrativi**, che comporta il diritto dell'interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006
2. **Accesso civico**, che comporta il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs 33/2013 e smi;
3. **Accesso civico generalizzato** che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell'art. 5, co. 2e art. 5 bis del D.Lgs 33/2013 e smi;

**TITOLO I**

***(Accesso documentale o accesso agli atti amministrativi ex L. 241/1990 e DPR 184/2006)***

**Art.1**

**(Ambito di applicazione)**

1. L'accesso agli atti ed ai provvedimenti formati dall'Ente o dallo stesso stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attività dell'Ente.
3. L'Ente non è tenuto a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la richiesta di accesso.
4. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si informa al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della Legge 241/1990.
5. La pubblicità delle deliberazioni di carattere generale dell'Ente è assicurata attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine

**Art.2**

**(Documento amministrativo)**

Ai fini del presente Regolamento è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Ente.

**Art. 3**

**(Responsabile del procedimento di accesso)**

Responsabile del procedimento è il Presidente dell'Ordine, ovvero, su designazione di questi, altri componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine relativamente a singoli procedimenti di accesso.

Art.4  
(Accesso informale)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Segreteria dell'Ordine, ove l'atto sia chiaramente ascrivibile ad un ufficio, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento cui si chiede l'accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e comprovare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità dal Responsabile del procedimento, o dal delegato, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.
5. Qualora in sede di accesso informale, in base al contenuto del documento richiesto, venga riscontrata l'esistenza di controinteressati, l'interessato viene invitato a presentare richiesta formale di accesso.

Art.5  
(Procedimento di accesso formale)

1. La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona alla Segreteria dell'Ordine, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito dell'Ente, per via postale, utilizzando l'apposito modulo di cui **all'Allegato 1**.
2. Nell'istanza, l'interessato:
  - a) dimostra la propria identità e, quando occorre, i propri poteri rappresentativi;
  - b) indica gli elementi che consentono di individuare i documenti amministrativi ai quali chiede di accedere;
  - c) specifica in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto e attuale;
  - d) appone data e sottoscrizione.
3. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione al protocollo dell'Ente.
4. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a dare comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Art.6  
(Controinteressati)

1. Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.
3. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7  
(Accoglimento e rifiuto della richiesta)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone

immediata comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.

2. Il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e, comunque, nei dieci giorni concessi a questi per la presentazione di motivata opposizione; la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.
3. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene comunicato l'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.
4. L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
5. In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

Art.8  
(Modalità di accesso)

1. Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento ed è garantito tenendo anche conto delle attività e dell'organizzazione dell'Ente.
2. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.
3. L'accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l'esigenza di differire o escludere l'accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il Responsabile del procedimento o suo delegato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti.
4. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. Dello svolgimento dell'accesso presso gli uffici dell'Ente può essere redatto processo verbale in relazione alla complessità delle operazioni.
5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione pari ad Euro 0,50 per pagina.
6. Qualora l'istanza sia pervenuta per via telematica, ovvero le informazioni siano contenute in strumenti informatici, l'accesso agli atti richiesti è attuato, ove possibile, mediante l'invio dei documenti informatici all'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la richiesta senza corresponsione dell'importo di cui al punto 5. Si applicano le disposizioni di cui al capo V del D. Lgs. n. 82/2005, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D. Lgs. n. 196/2003.

Art.9  
(Differimento dell'istanza di accesso)

1. Il Responsabile del procedimento può differire l'accesso ai documenti amministrativi nei seguenti casi:
  - a) nella fase di predisposizione di atti e provvedimenti, anche in relazione ad attività di vigilanza o ispettive, o alla contestazione o applicazione di sanzioni, in relazione all'esigenza di non pregiudicare l'attività dell'Ente;
  - b) in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara;
  - c) nelle procedure concorsuali, selettive o di avanzamento, fino all'esaurimento dei relativi procedimenti ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente; nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione della valutazione dei titoli posseduti prima dell'effettuazione delle prove orali, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli stessi;
  - d) per richiesta di documenti contenenti dati personali per i quali, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, risulta necessario differire l'accesso per non pregiudicare l'attività necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giurisdizionale;

## Regolamento accesso agli atti amministrativi dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo

- e) per le segnalazioni, gli atti o esposti di soggetti privati o pubblici, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, ad eccezione di quelli sottratti, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la relativa istruttoria.

### Art. 10

(Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi)

1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono sottratti all'accesso, salvo quanto previsto dall'articolo 24 comma 7 della legge:
  - a. documentazione matricolare, rapporti informativi, note caratteristiche, accertamenti medico-legali, documenti relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche, documentazione riguardante il trattamento economico individuale, relativi al personale anche in quiescenza dell'Ente;
  - b. documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative, arbitrali e l'istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
  - c. documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi nell'ambito di procedimenti selettivi;
  - d. documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
  - e. gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;
  - f. documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa.
2. Per quanto riguarda l'istanza di accesso a segnalazioni o denunce di inadempimenti o violazioni nell'espletamento di attività nei settori soggetti alla vigilanza dell'Ente, qualora il segnalante, controinteressato, motivi il proprio interesse a non essere identificato, l'accesso è escluso limitatamente alla parte che consente l'identificazione del soggetto segnalante.

### Art. 11

(Documenti esclusi dall'accesso per motivi di segretezza e riservatezza dell'Ente)

1. In relazione alle esigenze correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte all'accesso, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, le seguenti categorie di documenti:
  - a) le note, gli appunti, le proposte degli uffici, ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;
  - b) annotazioni, appunti e bozze preliminari;
  - c) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Ente e siano in questi ultimi richiamati;
  - d) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Ente nella fase precontenziosa e contenziosa e i rapporti rivolti alla magistratura penale;
  - e) i verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo puramente interno;
  - f) convenzioni o accordi tra l'Ente ed altre Pubbliche Amministrazioni, per i quali non vi sia l'autorizzazione dell'altra amministrazione alla divulgazione;
  - g) i documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dai protocolli sindacali.

### Art. 12

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.

2. Qualora i soggetti destinatari non dispongano di un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni possono essere effettuate mediante:
  - Lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - Consegna a mano contro ricevuta.

## TITOLO II

### ACCESSO CIVICO *ex art. 5, comma 1 D.Lgs. 33/2013*

#### Art.13 (Accesso civico)

1. L'Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché promuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.
2. Il diritto di accesso civico consente a "chiunque" di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente, in caso di omessa pubblicazione.

#### Art.14 (Legittimazione attiva)

1. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivato ed è gratuito. Chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di cui è richiesto l'accesso.

#### Art. 15 (Presentazione dell'istanza)

1. La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013.
2. La richiesta deve essere presentata al RPCT dell'Ordine utilizzando il Modulo di cui **all'Allegato 2** che deve essere debitamente compilato e che deve contenere le complete generalità del richiedente, nonché l'identificazione dei dati, informazioni e documenti oggetto della richiesta. Non verranno prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.
3. La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.
4. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, questa deve essere immediatamente trasmessa al RPCT.

#### Art. 16 (Gestione dell'istanza di accesso civico)

1. Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta.
2. In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l'informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.
3. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo (**Allegato n.3**) che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica

tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

4. Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico

### **TITOLO III**

#### **ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ex art 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013**

##### **Art. 17**

(Accesso civico generalizzato)

1. La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui alla precedente sezione II.

##### **Art.18**

(Presentazione dell'istanza)

1. La richiesta di accesso civico generalizzato, predisposta utilizzando il Modulo di cui **all'Allegato 4**, deve essere presentata all'Ordine con le modalità descritte nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/ Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori" del sito istituzionale.
2. Ferme restando le successive indicazioni, l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato.
3. La richiesta può essere presentata per posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale.
4. La richiesta deve contenere indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso.

##### **Art. 19**

(Gestione della richiesta di accesso civico generalizzato)

1. Ricevuta l'istanza, l'Ufficio competente che detiene i dati o i documenti richiesti, attiva l'istruttoria immediatamente.
2. Il Responsabile del procedimento, se individua l'esistenza di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
3. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del Decreto Trasparenza: a) protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D. Lgs. n. 196/2003; b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Ente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
5. Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.
6. Decorso 10 giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'Ufficio competente a decidere sull'istanza provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e sulla base della valutazione degli

interessi contrapposti.

Art. 20

(Documenti e dati oggetto dell'accesso civico generalizzato)

1. Non sono ammesse richieste "meramente esplorative", ovvero richieste volte a scoprire quali documenti o dati sono detenuti dall'ente.
2. Non sono ammesse richieste generiche, ovvero che non consentano l'individuazione del dato o dell'informazione richiesta; le richieste, pertanto, devono individuare i dati e i documenti cui specificatamente si intende accedere.
3. Non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di dati o di documenti che comportino un'attività di indagine, riorganizzazione o rielaborazione da parte dell'Ente.
4. L'Ente si riserva inoltre l'ammissibilità e/o il differimento di richieste di accesso civico generalizzato relativo ad un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti che imporrebbe un carico di lavoro tale da paralizzare il buon funzionamento della propria attività in violazione del principio di buon andamento e di proporzionalità.
5. Nei casi di richiesta generica o di richiesta meramente esplorativa, l'Ente invita l'istante a precisare l'oggetto della richiesta o ad indicare elementi sufficienti per consentire l'identificazione dei dati o documenti di suo interesse. L'invito è fatto per iscritto ed è inoltrato con le stesse modalità con cui è pervenuta la richiesta e all'istante vengono assegnati 10 giorni per ridefinire l'oggetto della domanda. Il termine di 30 giorni per la definizione del procedimento decorre dalla ricezione della comunicazione con cui l'istante ha precisato la propria richiesta di accesso civico generalizzato. Laddove l'istante, richiesto con le modalità di cui sopra, non provveda a precisare la propria richiesta nel termine assegnato, l'Ente può dichiarare inammissibile la richiesta, dando atto della mancata ricezione di chiarimenti, nella motivazione del provvedimento di diniego.
6. Nel caso in cui uno stesso richiedente, con ciò intendendosi anche una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo ente o ad un medesimo centro di interesse, proponga più domande entro un periodo di tempo limitato, l'ente valuta l'impatto cumulativo delle istanze sul buon andamento della sua attività e laddove ravvisi una manifesta irragionevolezza considerata sulla base dei parametri sopra indicati, procede analogamente a quanto sopra. Laddove il richiedente abbia formulato richieste identiche o sostanzialmente coincidenti, l'ente ha facoltà di non rispondere alla nuova richiesta fermo restando che la precedente richiesta sia stata integralmente evasa.
7. Per le modalità ed i costi di rilascio dei dati o documenti si applica quanto disposto in sede di accesso ex L. 241/90

Art. 21

(Accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'Ufficio competente a decidere provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.
2. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l'indifferibilità dell'accesso, l'Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Art. 22

(Esclusione del diritto di accesso generalizzato)

1. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni l'Ufficio è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.
3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ufficio deve preliminarmente verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

Art. 23

(Eccezioni relative all'accesso generalizzato - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico generalizzato)

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'Ente deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.
2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:
  - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;
  - b) la sicurezza nazionale;
  - c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;
  - d) le relazioni internazionali;
  - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali; - i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
  - g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto: - gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale; - le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza; - verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori; - verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio. - pareri legali acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.
3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12;
  - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni: i) gli atti presentati da un privato, a richiesta dell'Amministrazione, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso; ii) gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e

- tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
4. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
5. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Art.24

(Richiesta di riesame)

1. Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso. La domanda di riesame è presentata utilizzando il Modulo di cui all'**Allegato n. 5**
2. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina in materia, il RPCT provvede al riesame una volta sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta del RPCT. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
3. Laddove il riesame abbia ad oggetto dati e documenti detenuti dal RPCT, di modo che questo sia il soggetto deputato a gestire la richiesta di accesso, la richiesta di riesame andrà avanzata al Consigliere Segretario, eccezionalmente competente a decidere sulle domande di riesame.

Art.25

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato o il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

**TITOLO IV**  
**Norme finali**

Art.26

(Registro degli accessi)

1. Tutte le richieste di accesso pervenute all'Ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l'indicazione:
- Della data di ricezione
  - dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
  - dell'esistenza dei controinteressati;
  - dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

2. In considerazione delle dimensioni dell'Ente, il Registro degli accessi viene tenuto dalla Segreteria dell'Ordine con modalità manuali, viene aggiornato con cadenza trimestrale e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.
3. Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso pervenute.

Art. 27  
(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all'accesso documentale si applicheranno le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i. e il DPR 184/2006.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, relativamente all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 nonché le Linee Guida ANAC di cui alla delibera 1310/2016 e la Circolare del Ministro per semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2/2017.

Art. 28  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. L'Ordine provvede a dare pubblicità al Regolamento tramite la pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso e nella home page con link alla sezione Amministrazione Trasparente.

**Allegati al Regolamento:**

- Allegato 1 Modulo accesso documentale
- Allegato 2 Modulo richiesta accesso civico semplice
- Allegato 3 Modulo richiesta accesso civico al titolare potere sostitutivo
- Allegato 4 Modulo richiesta accesso civico generalizzato

**ISTANZA DI ACCESSO DOCUMENTALE**  
**(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)**

Spett.le Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo  
Via Daste e Spalenga, 15 -24125 – Bergamo  
Pec: [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via / piazza \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ ,

codice fiscale \_\_\_\_\_ Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Consapevole delle proprie responsabilità, ai sensi dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di falsità delle dichiarazioni, chiede l'accesso ai seguenti documenti:

---

---

---

---

(indicare per ciascun documento i dati identificativi, quali la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto).

Nel rispetto di quanto previsto dal capo V della legge 241 del 1990 e s.m.i.. si rappresentano le seguenti motivazioni attestanti l'interesse diretto, concreto ed attuale del sottoscritto alla richiesta, e a supporto si allega l'eventuale documentazione.

Si dichiara altresì che il sottoscritto utilizzerà le informazioni a cui ha accesso esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla legge 241 del 1990 e s.m.i.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allega copia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445.

Nel trasmettere i propri dati all'Ordine, il/la sottoscritto/a acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell'apposita informativa riportata sul sito [www.ordinechimicifisicibergamo.it](http://www.ordinechimicifisicibergamo.it), di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO**  
(ex art. 5, comma 1 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Al Responsabile della Trasparenza dell'Ordine  
dei Chimici e di Fisici di Bergamo  
Via Daste e Spalenga, 15 - 24125 - Bergamo  
mail: [ordine.bergamo@chimici.org](mailto:ordine.bergamo@chimici.org)  
pec: [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)

**La/il sottoscritta/o**

COGNOME\* \_\_\_\_\_  
NOME\* \_\_\_\_\_  
NATA/O A \* \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN\* \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_  
TELEFONO FISSO/CELLULARE \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_  
IN QUALITA' DI <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**considerata**

☐ l'omessa  
pubblicazione ovvero  
☐ la pubblicazione parziale

del seguente documento /informazione/dato <sup>2</sup>, che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato  
sul sito  
<https://www.ordinechimicifisicibergamo.it>

---

---

**chiede**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, la pubblicazione di quanto richiesto e la  
comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al  
dato/informazione oggetto dell'istanza.

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni<sup>3</sup>:

**dichiara**

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata in fondo alla presente

istanza. Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\*dati obbligatori

Nel trasmettere i propri dati all'Ordine, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e  
dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell'apposita informativa riportata sul sito [www.ordinechimicifisicibergamo.it](http://www.ordinechimicifisicibergamo.it), di quanto  
previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

<sup>1</sup> Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.

<sup>2</sup> Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a  
conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

<sup>3</sup> Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO AL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO**

*ex art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*

Al Presidente dell'Ordine dei Chimici e dei  
Fisici di Bergamo  
Via Daste e Spalenga, 15 - 24125 - Bergamo  
Pec: [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)

**La/il sottoscritta/o**

COGNOME\* \_\_\_\_\_  
NOME\* \_\_\_\_\_  
NATA/O A \* \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN\* \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_  
TELEFONO FISSO/CELLULARE \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_  
IN QUALITA' DI <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Considerato che in data \_\_\_\_\_ ha presentato richiesta di accesso \_\_\_\_\_ riguardante <sup>5</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**e tenuto conto che** ad oggi quanto richiesto

☐ risulta ancora non pubblicato sul sito web istituzionale <https://www.ordinechimicifisicibergamo.it>  
oppure  
☐ non ha ricevuto risposta

**chiede**

alla S.V, in qualità di titolare del potere sostitutivo, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato <sup>6</sup>:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

e la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni <sup>7</sup>:

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità.

Luogo e data

Firma

<sup>4</sup> Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di una persona giuridica.

<sup>5</sup> Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

<sup>6</sup> Specificare il documento/informazione/dato di cui è stata omessa totalmente o parzialmente la pubblicazione obbligatoria; nel caso sia a conoscenza dell'istante, specificare la norma che impone la pubblicazione di quanto richiesto.

<sup>7</sup> Inserire l'indirizzo al quale si chiede venga inviato il riscontro alla presente istanza.

Allegato n.4

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA)**

**MODULO GENERALE**

ossia per documenti, dati e informazioni **non soggetti** a obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

**Spett.le Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo**

Via Daste e Spalenga, 15 - 24125 - Bergamo

Pec: [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)

La/il sottoscritta/o COGNOME \* \_\_\_\_\_ NOME \* \_\_\_\_\_

NATA/O a \* \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ RESIDENTE in \* \_\_\_\_\_

PROV (\_\_\_\_\_) VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti dall'Ordine

☐ documento

☐ dato

☐ informazione

**DICHIARA**

☐ di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (1);

☐ di voler ricevere (2) quanto richiesto al proprio indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, oppure che gli atti siano inviati al seguente indirizzo \_\_\_\_\_ mediante raccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico.

**(Si allega copia del proprio documento d'identità)**

(luogo e data) \_\_\_\_\_

(firma per esteso leggibile)

\* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

(1) Art. 75 D.P.R. n. 445/2000: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Art. 76 D.P.R. n. 445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".

(2) Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Nel trasmettere i propri dati all'Ordine, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell'apposita informativa riportata sul sito [www.ordinechimicifisicibergamo.it](http://www.ordinechimicifisicibergamo.it) di quanto previsto all'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e smi, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Allegato n.5

**RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (c.d. FOIA) Istanza di  
RIESAME**

(ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

**Al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza**

Pec: [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)

COGNOME\* \_\_\_\_\_

NOME\* \_\_\_\_\_

NATA/O A \* \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN\* \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CAP. \_\_\_\_\_

TELEFONO FISSO/CELLULARE \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_

IN QUALITA' DI 4 \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ha presentato richiesta di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) avente ad oggetto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tenuto conto che ad oggi

☐ non è pervenuta risposta

☐ l'istanza è stata accolta parzialmente come da nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

☐ l'istanza è stata rigettata con decisione comunicata con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 il riesame della suddetta istanza per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARA**

- Di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- di voler ricevere quanto richiesto alternativamente (selezionare una delle seguenti opzioni):

☐ al proprio indirizzo email/PEC \_\_\_\_\_

☐ al seguente indirizzo

\_\_\_\_ medianteraccomandata con avviso di ricevimento con spesa a proprio carico

## Regolamento accesso agli atti amministrativi dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici di Bergamo

☐ personalmente presso gli uffici dell'Ordine previo appuntamento:

- ☐ in formato digitale (munirsi di chiave USB)
- ☐ in formato cartaceo

Luogo \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firma\_\_\_\_\_

*(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità)*

\*dati obbligatori

L'istanza deve essere inviata con le seguenti modalità tra loro alternative:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata [ordine.bergamo@pec.chimici.org](mailto:ordine.bergamo@pec.chimici.org)
- all'indirizzo postale: Ordine dei Chimici e dei Fisici, Via Daste e Spalenga n. 15 – 24125 Bergamo

Nel trasmettere i propri dati all'Ordine, il sottoscritto acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente alla richiesta in oggetto, e dichiara di essere informato, anche attraverso la consultazione dell'apposita informativa riportata sul sito [www.ordinechimicifisicibergamo.it](http://www.ordinechimicifisicibergamo.it) di quanto previsto all'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e smi, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.